



Comune di Monteu da Po

(Antica Città Romana di "Industria")

Provincia di Torino



Il presente Regolamento:

- ◆ È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/07/2016 con atto n° 34
- ◆ È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal _____
- ◆ È entrato in vigore il _____

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Oggetto*
- Art. 3 - *Definizione*
- Art. 4 - *Calendario delle manifestazioni*
- Art. 5 - *Criteri per l'inserimento delle manifestazioni nel calendario e per il rilascio delle autorizzazioni*
- Art. 6 - *Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni*
- Art. 7 - *Criteri di priorità*
- Art. 8 - *Spostamento dei periodi*
- Art. 9 - *Richieste di autorizzazione*
- Art. 10 - *Attività commerciale temporanea*
- Art. 11 - *Operatori in forma ambulante*
- Art. 12 - *Apertura delle attività commerciali e artigianali e dei pubblici esercizi*
- Art. 13 - *Responsabile della manifestazione*
- Art. 14 - *Luogo di svolgimento*
- Art. 15 - *Utilizzo del Parco Giochi comunale*
- Art. 16 - *Oneri a carico degli organizzatori*
- Art. 17 - *Sponsorizzazioni*
- Art. 18 - *Tariffe, tasse e imposte*
- Art. 19 - *Provvedimenti sanzionatori*
- Art. 20 - *Entrata in vigore*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO

Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e di organismi senza scopo di lucro che arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio. È patrimonio culturale della tradizione popolare del nostro Comune l'organizzazione di manifestazioni di spettacolo caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. Queste manifestazioni sono spesso a carattere ricorrente e possono costituire un veicolo importante di promozione dei prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni locali. Il Comune grazie all'istituzione del calendario programma annuale intende contribuire alla migliore valorizzazione di tali eventi grazie alla diffusione della conoscenza delle manifestazioni organizzate localmente, riconoscendo altresì nei prodotti e nella cucina tipica un patrimonio di valore al quale contribuiscono pubblico e privato.

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

- Promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. - - -
- Promuovere le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.
- Nell'ambito delle politiche ambientali promosse da questo Comune il regolamento si prefigge anche lo scopo di promuovere l'ecocompatibilità delle manifestazioni.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di predisposizione del calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione.
2. Vengono disciplinate altresì le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per intrattenimenti congiunti o meno ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa costituita dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalla L. n. 383/2000.
3. Il Regolamento si applica alle manifestazioni come definite all'art. 3 indipendentemente dalla loro durata.

4. Le funzioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono di competenza del Servizio di Polizia Locale in collaborazione con gli altri Settori interessati.

Art. 3 ***Definizione***

1. Il calendario programma riguarda lo svolgimento di manifestazioni consistenti in feste e/o riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, in cui si effettuano un pubblico spettacolo, eventualmente in aggiunta ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, altre manifestazioni locali, comunque riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.
2. Per luogo aperto al pubblico s'intende un luogo pubblico (strada, piazza) o un luogo privato dove ci sia, in occasione della manifestazione, affluenza indistinta di pubblico.
3. Sono consentite manifestazioni all'aperto organizzate da:
 - a) Associazioni sportive e del tempo libero;
 - b) Associazioni culturali e di volontariato;
 - c) Comitati per la promozione turistica del territorio;
 - d) Comitati parrocchiali;
 - e) Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
 - f) Organizzazioni politiche;
 - g) Enti e società di promozione sportiva.
 - h) Associazioni di volontariato con finalità culturali, sportive, politiche e religiose.Tutti i soggetti devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione esclusivamente personale volontario.
4. Le manifestazioni previste si dividono nelle seguenti tipologie:
 - A) sagre che abbiano come propria finalità quella di qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico.
 - B) feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folkloristiche e di promozione in genere.
5. Restano fuori dalla presente regolamentazione le attività dello spettacolo viaggiante e quelle di giocolieri, burattinai ecc. che si svolgono mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico (fatto salvo il loro inserimento all'interno di manifestazioni, di cui all'art. 3, commi 3 e 4).
6. Restano altresì escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 4 ***Calendario delle manifestazioni***

1. È istituito il calendario delle manifestazioni che viene predisposto dal competente ufficio comunale entro il 1° marzo di ogni anno, previa valutazione da parte della Giunta Comunale delle domande presentate e dichiarate ammissibili in conformità al presente atto.

2. Il calendario sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e con le forme di pubblicità che l'ufficio competente riterrà opportuno.
3. Sono escluse dall'inserimento nel calendario le manifestazioni legate ad eventi del tutto eccezionali, non prevedibili, della durata di un giorno.

Art. 5

Criteria per l'inserimento delle manifestazioni nel Calendario e per il rilascio delle Autorizzazioni

L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ed il rilascio delle autorizzazioni relative sono subordinati alle seguenti condizioni:

- a) Sono autorizzabili tre manifestazioni, della durata superiore a due giorni, per ogni associazione nel corso dell'anno;
- b) La durata massima della manifestazione è di cinque giorni consecutivi;
- c) Nella stessa zona dovrà essere evitata di norma la sovrapposizione delle manifestazioni. Ciò significa che sarà tollerata la sovrapposizione al massimo di un giorno;
- d) Qualora due manifestazioni debbano svolgersi nello stesso luogo, ciò non potrà avvenire consecutivamente, ma dovranno intercorrere almeno cinque giorni tra la fine dell'una e l'inizio dell'altra;
- e) In caso di maltempo o intemperie durante lo svolgimento della manifestazione, sarà consentito recuperare i giorni non effettuati in maniera continuativa, di seguito alla fine della manifestazione, previa immediata comunicazione agli uffici preposti.

Art. 6

Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni

1. Le domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni dovranno essere presentate entro il 1° febbraio di ogni anno utilizzando il modello predisposto dal competente Ufficio Comunale (Allegato A).
2. La domanda dovrà essere presentata anche se si tratta della ripetizione di una manifestazione svolta negli anni precedenti e nella stessa dovrà essere descritto il programma dettagliato dell'iniziativa.
3. Nella domanda dovranno essere indicati i procedimenti relativi a tutti gli aspetti della manifestazione.
4. Limitatamente all'anno di prima applicazione del presente Regolamento, le domande di inserimento in calendario dovranno essere presentate entro il 15 gennaio.

Art. 7

Criteria di priorità

Per la redazione del calendario delle manifestazioni, qualora vi siano domande di inserimento tra di loro concorrenti, intendendo per tali quelle relative sia al medesimo ambito territoriale che allo stesso arco temporale, è data priorità sulla base, nell'ordine, dei criteri:

1. maggiore anzianità di svolgimento autorizzato partendo dagli ultimi tre anni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
2. manifestazioni di tipologia B) rispetto a manifestazioni di tipologia A) (specificate nell'art. 3, comma 4);
3. numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione;
4. numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;
5. ordine cronologico secondo la data di presentazione dell'istanza.

Art. 8 ***Spostamento dei periodi***

Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.

Art. 9 ***Richieste di autorizzazione***

1. Le domande per ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione dovranno essere consegnate nei termini indicati dall'ufficio competente nel provvedimento che approva il calendario delle manifestazioni. Detto termine non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione.
2. Le domande presentate dovranno essere complete di tutta la documentazione necessaria per l'esame della stessa e l'inoltro dei pareri agli organi preposti.
3. Nella domanda dovrà essere indicata, qualora ricorra il caso e a pena di rigetto, l'area destinata al parcheggio delle vetture dei fruitori della manifestazione, adeguata e congrua rispetto alla capienza massima prevista nella documentazione e l'area destinata ai servizi igienici.
4. Saranno consentite deroghe solamente dove sarà dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee; in tal caso, dovranno comunque essere indicati su apposita relazione, spazi o parcheggi pubblici sulla cui idoneità si esprimerà l'Ufficio di Polizia Municipale.
5. Le aree o i parcheggi così individuati dovranno essere indicati a tutti i fruitori della manifestazione attraverso apposita segnaletica.
6. Sull'autorizzazione rilasciata dal Comune saranno indicati i giorni di durata della manifestazione e l'orario di svolgimento giornaliero.

Art. 10

Attività commerciale temporanea

1. Nell'area di svolgimento della manifestazione è consentito l'esercizio temporaneo del commercio di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali e di opere del proprio ingegno.
2. La comunicazione relativa dovrà essere inoltrata all'ufficio competente nei termini previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
3. La durata dell'attività non potrà eccedere quella della manifestazione.
4. Al fine di consentire la collocazione di bancarelle sulla pubblica via, l'organizzazione deve precisamente indicare l'estensione (lunghezza e larghezza) delle strade e/o delle piazze e zone pubbliche interessate e indicativamente il numero di bancarelle che si vogliono utilizzare, dopo aver ottenuto il parere preventivo dell'Ufficio di Polizia Locale.
5. L'Amministrazione può procedere ad una verifica in merito.
6. A tal fine si adotta, quale ingombro standard, la superficie fino ad un massimo di mt. 6 x 3 in caso di banco, di mt. 3 x 9 in caso di autonegozio e mt. 1 x 1 nel caso di zucchero filato e palloncini.

Art. 11

Operatori in forma ambulante

1. Gli operatori in forma ambulante devono essere in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività relativamente alla quale presentano istanza. Questa può essere presentata dal singolo ambulante, ovvero da un'Associazione di categoria incaricata al coordinamento dei singoli, vuoi dal Legale rappresentante dell'Associazione organizzatrice dell'evento. In questi ultimi casi, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente all'Associazione, che si occuperà di trasmettere la documentazione in via cumulativa all'ufficio di Polizia Locale.
2. Le istanze devono essere corredate, pena l'inammissibilità, da tutta la documentazione prevista per legge e devono essere presentate (singolarmente o in forma cumulativa) all'Ufficio protocollo, non oltre il 7° giorno antecedente la manifestazione.
3. L'Ufficio di Polizia Locale rilascerà le opportune autorizzazioni non oltre il penultimo giorno prima della manifestazione.
4. Non si accetteranno istanze il giorno precedente la manifestazione o il giorno della stessa.
5. Gli operatori devono disporsi secondo le istruzioni date loro dagli organizzatori della Festa all'aperto e attenersi scrupolosamente alle loro indicazioni.

6. Gli operatori occasionali, cosiddetti “hobbisti”, per poter esercitare l’attività di commercio su area pubblica devono ottenere l’autorizzazione temporanea ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 , in attuazione dell’art. 28 del D.lgs 114/1998. La domanda va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch’esso in bollo e vale per la durata della manifestazione a cui si riferisce. Al fine della partecipazione dovranno essere richiesti i seguenti dati: nome e cognome, codice fiscale, dichiarazione dell’attività principale svolta. Si specifica infine che tale attività, per essere definita occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell’impresa, non devono sussistere i requisiti di personalità, abitualità, professionalità e prevalenza.

Art. 12

Apertura delle attività commerciali e artigiane e dei pubblici esercizi

Negli ambiti territoriali interessati dalle feste all’aperto, per tutta la durata del loro svolgimento, gli esercizi commerciali e artigianali e i pubblici esercizi sono comunque autorizzati all’apertura, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni vigenti.

Art. 13

Responsabile della manifestazione

Dovrà essere individuato il Responsabile della Sicurezza, ed il suo nominativo comunicato all’Amministrazione Comunale, il cui incarico sarà quello di vigilare sull’efficienza dei presidi e sull’osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio, in assenza di detta designazione il Responsabile della Sicurezza verrà individuato automaticamente nel comunicante l’inizio di attività.

Art. 14

Luogo di svolgimento

Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree appositamente indicate dall’Amministrazione comunale.

Art. 15

Utilizzo del parco Giochi comunale

1. Gli organizzatori delle Feste all’aperto che intendono utilizzare il Parco Giochi Comunale dovranno rivolgersi, una volta ottenuta l’autorizzazione con le modalità sopra descritte, all’Ufficio Tecnico comunale per la dovuta comunicazione.
2. Il parco giochi dovrà essere lasciato nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’inizio della manifestazione.
3. Eventuali danni arrecati alle strutture durante lo svolgimento della festa saranno a carico dell’organizzazione. A tal fine, a propria tutela l’Amministrazione comunale

potrà chiedere il deposito di una cauzione prima dello svolgersi della manifestazione; questa verrà restituita previa verifica delle condizioni dello stesso da parte dell'Ufficio tecnico comunale o da un suo incaricato.

Art. 16 ***Oneri a carico degli organizzatori***

La pulizia dell'area (pubblica) in cui si svolge la manifestazione resta a carico degli organizzatori.

Rimane inoltre a carico degli organizzatori l'onere per l'allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi fatta salva diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 17 ***Sponsorizzazioni***

1. Gli organizzatori possono ottenere il versamento di un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'effettuazione della manifestazione da parte degli esercenti il commercio e artigianato in sede fissa, in forma ambulante e lo spettacolo viaggiante, non superiore al totale delle stesse diviso per il numero degli operatori che partecipano alla manifestazione.
2. L'Amministrazione comunale può ricorrere a forme di sponsorizzazione per l'organizzazione di feste all'aperto di cui è promotrice. In relazione a particolari manifestazioni o iniziative culturali, inerenti la promozione o valorizzazione di attività e beni culturali, l'Amministrazione può anche assumere la veste di sponsor.
3. La sponsorizzazione, che deve essere formalizzata con apposito atto, può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di privati, valutata con riferimento alle componenti economiche e organizzative proposte.
4. Le sponsorizzazioni e gli strumenti attuativi delle stesse non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o Regolamenti.
5. Per attività patrocinate dall'Amministrazione comunale o per iniziative pubbliche cui la stessa partecipi, si rimanda al regolamento comunale per la concessione di patrocinio.

Art. 18 ***Tariffe, tasse e imposte***

Le manifestazioni oggetto del presente Regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

Art. 19 ***Provvedimenti sanzionatori***

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni espressamente previste dalla normativa, la violazione delle prescrizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7/bis D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il soggetto promotore è il responsabile della gestione della manifestazione ed assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della manifestazione, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale.
3. Nei confronti dell'organizzatore che non si attiene a quanto previsto nel presente Regolamento ed in particolare, che operasse ingiustificate sostituzioni di operatori viene emanato un provvedimento di inibizione a svolgere le successive eventuali manifestazioni già inserite nel calendario annuale.
4. Nel caso non vi fossero ulteriori manifestazioni previste nel medesimo calendario, il provvedimento sanzionatorio viene adottato in riferimento all'anno successivo e impedisce quindi il rilascio al medesimo organizzatore di autorizzazioni a svolgere qualsiasi manifestazione nel corso dello stesso o la revoca immediata di quelle eventualmente già rilasciate.

Art. 20 ***Entrata in vigore***

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore previa pubblicazione, ai sensi di legge, e comunque dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.